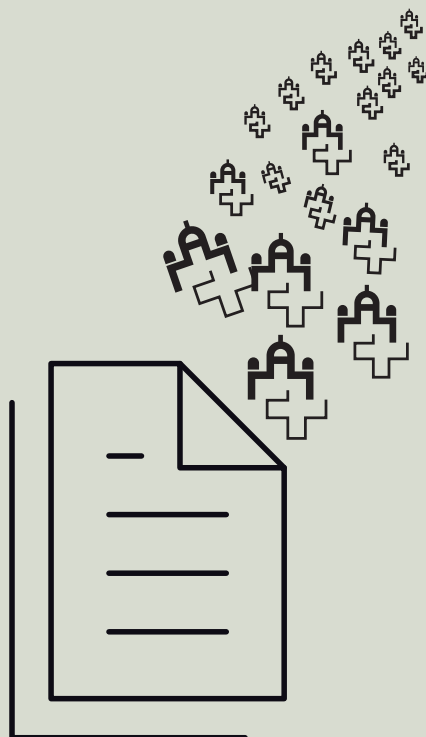




Glossari dal Parlamenti

Scheda informativa La prima seduta del Consiglio degli Stati dopo le elezioni

Glossario del Parlamento

Il glossario del Parlamento fornisce una spiegazione sintetica di circa 450 termini relativi all'attività parlamentare ed è costantemente aggiornato.

Include inoltre delle schede informative, riportate alla voce «Ulteriori informazioni» del termine cercato.

Per domande o commenti, scrivere a: Parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch

Impressum

Stato 29.02.2024

Editore

Servizi del Parlamento / Biblioteca del Parlamento
3003 Berna
parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch
www.parl.ch/it

Questa pubblicazione è disponibile in tedesco, francese e italiano.

Le pubblicazioni della Biblioteca del Parlamento sono concepiti esclusivamente a scopo informativo. Non ne possono pertanto essere dedotti responsabilità o diritti.



Contenuto

In breve.....	2
Basi legali.....	8
Per maggiori informazioni.....	9



LA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEGLI STATI DOPO LE ELEZIONI

Dato che le elezioni del Consiglio degli Stati si basano sul diritto cantonale, la Camera alta non viene rinnovata integralmente e, di conseguenza, non deve nemmeno costituirsi nuovamente.

I. Elezioni del Consiglio degli Stati

In Appenzello Interno la Landsgemeinde (assemblea di tutti gli aventi diritto di voto) elegge il proprio rappresentante nel Consiglio degli Stati nel mese di aprile. Il primo giorno della sessione estiva il Consiglio prende atto della comunicazione del Cantone di Appenzello Interno relativa all'elezione valida e il neoeletto presta subito giuramento. Gli altri 45 membri del Consiglio degli Stati sono eletti contemporaneamente ai membri del Consiglio nazionale.

Nei Cantoni del Giura e di Neuchâtel è adottato il sistema proporzionale, negli altri Cantoni il sistema maggioritario. Nella maggior parte dei Cantoni con sistema maggioritario se nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta al primo scrutinio se ne tiene un secondo. Le date del secondo scrutinio variano da Cantone a Cantone.

Cenni storici

Agli albori dello Stato federale la durata del mandato dei membri del Consiglio degli Stati variava considerevolmente da un Cantone all'altro. Nel 1918, ad esempio, in cinque Cantoni la durata del mandato era di un anno, in un Cantone di due, in 18 Cantoni di tre e in un Cantone di quattro anni. E, ancora nel 1967, la durata del mandato era di un anno in un Cantone, due anni in un Cantone, tre anni in tre Cantoni, quattro anni in 20 Cantoni e cinque anni in un Cantone.

Anche il calendario delle elezioni variava da Cantone a Cantone. All'inizio del XXI secolo, oltre al Cantone di Appenzello Interno, anche i Cantoni dei Grigioni e di Zugo tenevano ancora le loro elezioni per il Consiglio degli Stati in una data diversa da quella delle elezioni del Consiglio nazionale: entrambi eleggevano i loro rappresentanti un anno prima delle elezioni del Consiglio nazionale. Il Cantone dei Grigioni lo ha fatto fino al 2002, il Cantone di Zugo fino al 2006.

Fin dalla sua fondazione, nel 1979, il Cantone del Giura elegge i propri rappresentanti al Consiglio degli Stati con il sistema proporzionale. Il Cantone di Neuchâtel ha introdotto questo sistema nel 2011.

Anno	Cantoni con elezioni del CS e del CN in date diverse	Cantoni con elezioni con sistema proporzionale	Elezioni con secondo scrutinio Cantoni ^{Seggi}
2003	3	1	6 ⁸
2007	3	1	8 ^{12 / 3}
2011	1	2	13 ^{19 / 4}
2015	1	2	12 ¹⁹
2019	1	2	14 ^{22 / 1}
2023	1	2	10 ^{15 / 2}



II. Svolgimento della seduta

La prima seduta del Consiglio degli Stati dopo le elezioni è aperta dal presidente del Consiglio fino a quel momento in carica o dal suo sostituto.

Il giuramento dei membri del Consiglio degli Stati neoeletti i cui risultati elettorali sono già convalidati ha luogo dopo che la Camera ha preso atto delle comunicazioni dei Cantoni relative alle elezioni.

Una volta accertate eventuali incompatibilità, si procede all'elezione dell'Ufficio.

I membri la cui elezione non è ancora convalidata prestano giuramento in una data successiva. In alcuni Cantoni, i precedenti deputati rimangono in carica fino all'insediamento dei neoeletti; in altri, rimane un posto vacante fino al giuramento dei nuovi consiglieri agli Stati.

Anno	Elezione in un momento precedente (deputati)	Elezione in ottobre non ancora convalidata (deputati)	Elezione in ottobre già convalidata (deputati)	Numero di deputati presenti alla prima seduta
2003	5	0	41	46
2007	3	1	42	45
2011	1	6	39	42
2015	1	2	43	46
2019	1	3	42	43
2023	1	0	45	46

III. Giuramento

A differenza di quanto avviene in Consiglio nazionale, nel Consiglio degli Stati prestano giuramento soltanto i neoeletti. Questo serve a sottolineare il fatto che il Consiglio degli Stati non prevede il rinnovo integrale né una nuova costituzione.

I deputati possono prestare giuramento o promessa solenne.

La formula del giuramento è la seguente:

«Giuro dinanzi a Dio onnipotente di osservare la Costituzione e le leggi e di adempiere coscienziosamente gli obblighi inerenti al mio mandato.»

La formula della promessa è la seguente:

«Prometto di osservare la Costituzione e le leggi e di adempiere coscienziosamente gli obblighi inerenti al mio mandato.»



La formula di giuramento o promessa solenne è letta dal segretario della Camera. I deputati che prestano giuramento pronunciano, levando tre dita della mano destra, le parole «lo giuro»; chi presta promessa solenne pronuncia le parole «lo prometto».

La formula di giuramento o di promessa solenne rappresenta un impegno verso la Costituzione e le leggi, che disciplinano l'ordinamento fondamentale e i valori della Confederazione Svizzera. Chi si rifiuta di prestare giuramento o promessa solenne rinuncia al mandato.

Cenni storici

La possibilità di sostituire il giuramento con la promessa solenne è stata introdotta nella pratica nel 1875 e sancita nei regolamenti dei Consigli nel 1903.

La formula di giuramento è stata stabilita nel 1848 nella risoluzione federale sul giuramento da prestarsi dalle supreme Autorità federali. Il suo tenore era il seguente:

«Giuro innanzi a Dio Onnipotente di osservare e mantenere fedelmente e sinceramente la Costituzione e le leggi della Confederazione, di vegliare all'unità, alla forza ed all'onore della Nazione svizzera, di difendere e proteggere l'indipendenza della Patria, la libertà ed i diritti del Popolo e dei Cittadini, e insomma di adempiere coscienziosamente tutte le funzioni a me affidate, così come desidero che Iddio mi aiuti!».

La formula abbreviata attualmente in uso è stata sancita nel 2003 nella nuova legge sul Parlamento (01.401). Nel Consiglio si era sostenuto che con la formula breve nessuno si sarebbe sentito costretto a rinunciare a prestare giuramento o promessa solenne a causa di convinzioni personali.

Sessione	Totale delle persone che prestano giuramento	Con formula di giuramento	Con formula di promessa
SI 03	8	5	3
SI 07	16	9	7
SI 11	15	12	3
SI 15	12	10	2
SI 19	22	12	10
SI 23	13	7	6



IV. Incompatibilità

Il concetto di incompatibilità indica il divieto fatto a membri di un'autorità di appartenere contemporaneamente ad altre autorità. Le norme sull'incompatibilità sono espressione della separazione dei poteri e hanno lo scopo di impedire conflitti di lealtà o di interessi. L'esistenza di un'incompatibilità non ha per conseguenza la nullità dell'elezione. La persona interessata deve però optare per l'una o l'altra carica.

La Costituzione federale stabilisce che i membri del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati, del Consiglio federale e i giudici del Tribunale federale non possono far parte contemporaneamente di altre autorità (art. 144 cpv. 1 Cost.). La legge sul Parlamento stabilisce inoltre che non possono far parte dell'Assemblea federale (art. 14 LParl):

- le persone da essa elette o confermate in carica;
- i giudici da essa non eletti dei tribunali della Confederazione;
- il personale dell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata, dei Servizi del Parlamento, dei tribunali della Confederazione, della segreteria dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, del Ministero pubblico della Confederazione, nonché i membri delle commissioni extraparlamentari con competenze decisionali, sempre che leggi speciali non dispongano altrimenti;
- i membri della direzione dell'esercito;
- i membri degli organi direttivi di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale alle quali sono affidati compiti amministrativi, sempre che la Confederazione vi abbia una posizione dominante;
- le persone che rappresentano la Confederazione in organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale alle quali sono affidati compiti amministrativi, sempre che la Confederazione vi abbia una posizione dominante.

L'osservanza delle regole di incompatibilità viene verificata periodicamente e anche in singoli casi. Dopo le elezioni integrali e in caso di entrata in carica di un nuovo parlamentare, la Camera in questione accerta, su proposta dell'Ufficio, se sussista incompatibilità. Se la questione si pone nel corso di una legislatura, l'Ufficio può procedere in qualsiasi momento a una verifica e formulare una proposta alla Camera.

La persona eletta o confermata in carica dall'Assemblea federale deve scegliere una delle due funzioni e dichiarare per quale opta. Se subentra un altro motivo d'incompatibilità, il mandato parlamentare dell'interessato decade sei mesi dopo l'accertamento dell'incompatibilità, sempre che nel frattempo non abbia cessato di esercitare l'altra funzione.



Cenni storici

L'incompatibilità del mandato di consigliere nazionale o agli Stati con la carica di consigliere federale fu prevista fin dalla fondazione dello Stato federale, mentre quella con la carica di giudice del Tribunale federale soltanto nel 1874.

Per i membri del Consiglio nazionale – ma non del Consiglio degli Stati – le Costituzioni federali del 1848 e del 1874 prevedevano altre due regole di incompatibilità: i funzionari nominati dal Consiglio federale non potevano far parte del Consiglio nazionale e l'accesso al Consiglio nazionale era riservato esclusivamente ai cittadini dello stato secolare. Quest'ultima disposizione, pur riguardando i requisiti di eleggibilità, è sempre stata interpretata dal Consiglio nazionale come una norma di incompatibilità.

Nella Costituzione federale del 1999 sono state stabilite soltanto le incompatibilità basilari tra le cariche delle supreme autorità federali e un mandato parlamentare. Il disciplinamento di ulteriori incompatibilità è stato demandato al legislatore. Quest'ultimo ha emanato le stesse norme di incompatibilità per i membri di entrambe le Camere estendendo l'incompatibilità con il mandato parlamentare anche alle funzioni esecutive nelle imprese e negli istituti indipendenti della Confederazione e ai membri delle commissioni extraparlamentari con poteri decisionali. Non è stata invece ripresa la norma che riservava l'accesso al Consiglio nazionale esclusivamente ai cittadini dello stato laico. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore all'inizio della 48ª legislatura, nella sessione invernale del 2007 (01.401/06.079).

Nel 2010 è stata sancita nella legge anche l'incompatibilità con un impiego presso il Ministero pubblico della Confederazione e presso l'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (08.066).

Applicazione

Finora tutti i parlamentari per i quali era stata accertata un'incompatibilità hanno provveduto a risolverla per tempo.

Sessione	Elezione contemporanea CN/CS con giuramento dapprima in CN	Incompatibilità secondo art. 14 lett. b o c LParl	Incompatibilità secondo art. 14 lett. e o f LParl
SI 03	5 ⁰	–	–
SI 07	7 ¹	1	3
SI 11	6 ²	0	2
SI 15	5 ²	0	0
SI 19	11 ¹	1	0
SI 23	11 ⁰	0	0



V. Elezione dell'Ufficio

I membri dell'Ufficio sono eletti uno alla volta per la durata di un anno.

VI. Intermezzi musicali

Dal 2007 nell'apertura della legislatura del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati sono previsti intermezzi musicali.

Cenni storici

Data	Intermezzi musicali
3.12.2007	1 intermezzo musicale Musicisti dell'Ensemble Z di Coira: <i>Vincent d'Indy Suite en parties op. 91 (quarto movimento : «Farandole variée»)</i>
5.12.2011	2 intermezzi musicali e l'inno nazionale Ensemble di Appenzello Anderscht: <i>«Bach ab ... »</i> Ensemble di Appenzello Anderscht e Hans-Jakob Scherrer: <i>Inno nazionale</i> seguito da <i>«Lansgmäändslied»</i>
30.11.2015	4 intermezzi musicali, tra i quali l'inno nazionale Ensemble a corde La Stravaganza del Conservatorio di musica di Neuchâtel: <i>Georg Friedrich Händel «La Réjouissance (della Musica per i reali fuochi d'artificio)», Steve Muriset «Potpourri su temi svizzeri» e Carlos Gardel «Por una Cabeza»;</i> Ensemble a corde, La Stravaganza del Conservatorio di musica di Neuchâtel e Sylvain Muster, basso: <i>Inno nazionale</i>
2.12.2019	4 intermezzi musicali, tra i quali l'inno nazionale Pegasus: <i>«Technology», «Rise up» e «I take it all»</i> Chelsea Zurflüh, studentessa allo Schweizer Opernstudio, Scuola universitaria delle arti di Berna: <i>Inno nazionale</i>
4.12.2023	3 intermezzi musicali, tra i quali l'inno nazionale Beizenchor di Basilea <i>«Scharlachrot», Lo & Leduc «Jung verdammt» e Queen «Don't stop me now»;</i> Valérie Ryser, studentessa allo Schweizer Opernstudio, Scuola universitaria delle arti di Berna: <i>Inno nazionale</i>



BASI LEGALI

Giuramento

- Articolo 3 legge sul Parlamento
- Articolo 2 regolamento del Consiglio degli Stati

Incompatibilità

- Articolo 144 capoverso 1 Costituzione federale della Confederazione Svizzera
- Articolo 14 lettera f legge sul Parlamento
- Articolo 6 capoverso 1 lettera i regolamento del Consiglio degli Stati
- Incompatibilità con il mandato parlamentare. Principi interpretativi dell'Ufficio del Consiglio nazionale e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati per l'applicazione dell'articolo 14 lettere e ed f della legge sul Parlamento

Elezione dell'Ufficio

- Articolo 3 regolamento del Consiglio degli Stati



PER MAGGIORI INFORMAZIONI

in merito agli esiti delle elezioni si veda la pubblicazione dell'UST sui risultati dei candidati al Consiglio degli Stati per il periodo 1991–2023 («Ständeratswahlen: Ergebnisse der Kandidierenden»):

➤ [Link](#)

concernenti il giuramento, l'incompatibilità e gli Uffici delle due Camere si veda il Glossario del Parlamento:

➤ [Link](#)

